



COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 del 22/12/2020

Oggetto: ISTITUZIONE CANONE UNICO COMUNALE . APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventidue** del mese di **dicembre**, alle ore **18:00**, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Ai sensi del decreto del Sindaco prot. n. 19202 del 28/10/2020, all'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.
1. BERETTA Gian Paolo	X in presenza	
2. AGRICOLA Luisa	X a distanza	
3. AMBROSIO Erik		X
4. BERNARDI Giuseppe	X a distanza	
5. BODINO Anna	X a distanza	
6. BONA Marco	X a distanza	
7. FANTINO MAURO	X a distanza	
8. GIORDANO Piermario	X a distanza	
9. GOLETTA Paolo	X a distanza	
10. IMBERTI Clelia	X a distanza	
11. MACCARIO Ilda	X a distanza	
12. AGOSTO Silvana	X a distanza	
13. MONACO Alessandro	X a distanza	
14. PAPALIA Francesco	X a distanza	
15. DUTTO Antonella	X a distanza	
16. ROBBIONE Roberta	X a distanza	
17. TRONCI Giorgia	X a distanza	
Totale	16	1

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97, in presenza, il Segretario Comunale Sig. **TOCCI Dr. Giuseppe**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BERETTA Gian Paolo** nella sua qualità di **SINDACO** avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*
-

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi su citati;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: disposizioni sistematiche relative al canone di cui alla legge 160/2019
- TITOLO II: disciplina del procedimento amministrativo di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza
- TITOLO III: : disciplina del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce

modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza

- TITOLO IV: definisce il sistema tariffario per la determinazione del canone di occupazione e di esposizione pubblicitaria definendo le categorie del territorio, le competenze della giunta comunale e i limiti minimi e massimi per la determinazione dei coefficienti. Il titolo racchiude la disciplina delle esenzioni e riduzioni
- TITOLO V: disciplina il servizio delle pubbliche affissioni tenuto conto dell'obbligo di mantenere il servizio previsto dall'articolo 18 del d lgs 507/93 fino al 1 dicembre 2021
- TITOLO VI: norme relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019
- TITOLO VII: individuazioni di particolari tipologie di occupazioni quali
- TITOLO VIII: individuazioni di particolari tipologie di esposizione pubblicitaria quali
- ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- ALLEGATO B: definizione dei coefficienti principali in ragione della classificazione dell'allegato A
- ALLEGATO C: Determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

CONSIDERATO inoltre che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 ;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che si compone di __25__ articoli che sviluppano:

- il nuovo canone sulla base dell'articolazione territoriale prevista per il canone unico di occupazione,

- la possibilità per la giunta comunale di definire specifiche tariffe nel rispetto dei limiti di legge che fissa una tariffa ordinaria non maggiorabile oltre al limite del 25%
- in merito alla procedura amministrativa rinvia alle regole approvate nei diversi regolamenti comunali relativi al commercio su area pubblica
- definizione delle regole relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone al fine di definire le regole per l'applicazione del nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*.

- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni

VISTO il parere favorevole, espresso in data _18/12/2020 dal Responsabile del Servizio _Tributi_, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi

VISTO il parere favorevole, espresso in data __18/12/2020_ dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti n. 16 Consiglieri, votanti n.16 Consiglieri, con voti favorevoli n. 11 e voti contrari 5,

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 816-836 , composto di n. __60__ Articoli comprensivo dei seguenti allegati ____a-b-c____ , riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A)
3. di approvare il *Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate* ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 837-845 , composto di n. 25 Articoli e un allegato riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato B)
4. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione dei presenti regolamenti nel rispetto delle disposizioni del TUEL
5. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - regolamento COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d.lgs. 446/97) e relative delibere tariffarie;
 - Regolamento per l'applicazione Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari CIMP e relative delibere tariffarie;
5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico e del Regolamento di istituzione e disciplina del canone di concessione dei mercati decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(BERETTA Gian Paolo) *

IL SEGRETARIO GENERALE
(TOCCI Dr. Giuseppe) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Provincia di Cuneo

**Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
n. 321 del 17/12/2020**

PARERE TECNICO SULLA DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA FINANZIARIA RESP. SERVIZI FINANZIARI

**Oggetto: ISTITUZIONE CANONE UNICO COMUNALE . APPROVAZIONE
REGOLAMENTO.**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

FAVOREVOLE

Borgo San Dalmazzo, lì 18/12/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA FINANZIARIA**

RIZZOLIO ANTONELLA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi su citati;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: disposizioni sistematiche relative al canone di cui alla legge 160/2019
- TITOLO II: disciplina del procedimento amministrativo di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza

- TITOLO III: : disciplina del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza
- TITOLO IV: definisce il sistema tariffario per la determinazione del canone di occupazione e di esposizione pubblicitaria definendo le categorie del territorio, le competenze della giunta comunale e i limiti minimi e massimi per la determinazione dei coefficienti. Il titolo racchiude la disciplina delle esenzioni e riduzioni
- TITOLO V: disciplina il servizio delle pubbliche affissioni tenuto conto dell'obbligo di mantenere il servizio previsto dall'articolo 18 del d lgs 507/93 fino al 1 dicembre 2021
- TITOLO VI: norme relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019
- TITOLO VII: individuazioni di particolari tipologie di occupazioni quali
- TITOLO VIII: individuazioni di particolari tipologie di esposizione pubblicitaria quali
- ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- ALLEGATO B: definizione dei coefficienti principali in ragione della classificazione dell'allegato A
- ALLEGTO C: Determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

CONSIDERATO inoltre che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 ;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che si compone di __25__ articoli che sviluppano:

- il nuovo canone sulla base dell'articolazione territoriale prevista per il canone unico di occupazione,
- la possibilità per la giunta comunale di definire specifiche tariffe nel rispetto dei limiti di legge che fissa una tariffa ordinaria non maggiorabile oltre al limite del 25%
- in merito alla procedura amministrativa rinvia alle regole approvate nei diversi regolamenti comunali relativi al commercio su area pubblica
- definizione delle regole relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone al fine di definire le regole per l'applicazione del nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*".
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione

VISTO il parere favorevole, espresso in data _18/12/2020 dal Responsabile del Servizio _Tributi_, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi

VISTO il parere favorevole, espresso in data __18/12/2020_ dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816-836 , composto di n. __60__ Articoli comprensivo dei seguenti allegati _____a-b-c_____, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A)
3. di approvare il *Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate* ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 837-845 , composto di n. 25 Articoli e un allegato riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato B)
4. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione dei presenti regolamenti nel rispetto delle disposizioni del TUEL
5. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - regolamento COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97) e relative delibere tariffarie;
 - Regolamento per l'applicazione Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari CIMP e relative delibere tariffarie;
5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico e del Regolamento di istituzione e disciplina del canone di concessione dei mercati decorrono decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000

Deliberazione di #ORGANO# n. del

Proposta 321 del

AREA FINANZIARIA - RESP. SERVIZI FINANZIARI



COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Provincia di Cuneo

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale Numero Proposta 321 del 17/12/2020

**Oggetto: ISTITUZIONE CANONE UNICO COMUNALE . APPROVAZIONE
REGOLAMENTO.**

Parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ESPRIME PARERE:

FAVOREVOLE

attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dal D.L. 174 del 10/10/2012.

Borgo San Dalmazzo, 18/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RIZZOLIO ANTONELLA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*
-

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi su citati;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: disposizioni sistematiche relative al canone di cui alla legge 160/2019
- TITOLO II: disciplina del procedimento amministrativo di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza

- TITOLO III: : disciplina del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza
- TITOLO IV: definisce il sistema tariffario per la determinazione del canone di occupazione e di esposizione pubblicitaria definendo le categorie del territorio, le competenze della giunta comunale e i limiti minimi e massimi per la determinazione dei coefficienti. Il titolo racchiude la disciplina delle esenzioni e riduzioni
- TITOLO V: disciplina il servizio delle pubbliche affissioni tenuto conto dell'obbligo di mantenere il servizio previsto dall'articolo 18 del d lgs 507/93 fino al 1 dicembre 2021
- TITOLO VI: norme relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019
- TITOLO VII: individuazioni di particolari tipologie di occupazioni quali
- TITOLO VIII: individuazioni di particolari tipologie di esposizione pubblicitaria quali
- ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- ALLEGATO B: definizione dei coefficienti principali in ragione della classificazione dell'allegato A
- ALLEGATO C: Determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

CONSIDERATO inoltre che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 ;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che si compone di __25__ articoli che sviluppano:

- il nuovo canone sulla base dell'articolazione territoriale prevista per il canone unico di occupazione,
- la possibilità per la giunta comunale di definire specifiche tariffe nel rispetto dei limiti di legge che fissa una tariffa ordinaria non maggiorabile oltre al limite del 25%
- in merito alla procedura amministrativa rinvia alle regole approvate nei diversi regolamenti comunali relativi al commercio su area pubblica
- definizione delle regole relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone al fine di definire le regole per l'applicazione del nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*".
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione

VISTO il parere favorevole, espresso in data _18/12/2020 dal Responsabile del Servizio _Tributi_, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi

VISTO il parere favorevole, espresso in data __18/12/2020_ dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816-836 , composto di n. __60__ Articoli comprensivo dei seguenti allegati _____a-b-c_____, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A)
3. di approvare il *Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate* ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 837-845 , composto di n. 25 Articoli e un allegato riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato B)
4. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione dei presenti regolamenti nel rispetto delle disposizioni del TUEL
5. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - regolamento COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97) e relative delibere tariffarie;
 - Regolamento per l'applicazione Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari CIMP e relative delibere tariffarie;
5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico e del Regolamento di istituzione e disciplina del canone di concessione dei mercati decorrono decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000



COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI Consiglio Comunale
N. 37 del 22/12/2020**

***Oggetto:* ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF 2021.**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione venne pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24 dicembre 2020

**P. IL SEGRETARIO COMUNALE
IL DIPENDENTE DELEGATO**

LORENZO PIOVANO *

Trasmessa ai CAPIGRUPPO CONSILIARI il 24 dicembre 2020 Elenco. N. 9

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI Consiglio Comunale
N. 37 del 22/12/2020

Oggetto: ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF 2021.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 22 dicembre 2020

- ☐ Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 del TUEL 18/08/2000).
- ☐ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo (art. 134 del TUEL 18/08/2000).
- ☐ _____

Borgo San Dalmazzo, lì 24 dicembre 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(TOCCI Dr. Giuseppe) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa